

**ARPAT - DIREZIONE TECNICA - Settore VIA/VAS**  
Via Ponte alle Mosse, 211 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.01/460.2** del 2 novembre 2022 a mezzo: PEC

per Arch. Carla Chiodini  
**Presidente del NURV**  
c/o Settore VIA VAS  
Regione Toscana  
PEC: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Autorità Competente  
**Ministero della Transizione Ecologica (MiTE)**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Proponente  
**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)**  
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile  
Direzione Generale Vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, Trasporto marittimo e Vie d'acqua interne  
PEC: [dg.tm@pec.mit.gov.it](mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it)

**Oggetto:** Contributo istruttorio sul Rapporto Ambientale di VAS del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo PGSM - TIRRENO E MEDITERRANEO OCCIDENTALE [ID: 7956].

**Riferimento:** nota del proponente di avvio delle consultazioni sul Rapporto ambientale di VAS (prot. ARPAT n. 73757 del 27/9/2022, prot. MIMS n. 30183 del 27/9/2022), nota del NURV di avvio procedimento semplificato ai sensi dell'art. 10 del regolamento interno del NURV (prot. ARPAT n. 75210 del 30/9/2022, prot. R.T. n. 372862 del 30/9/2022).

**Proponente:** Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile;

**Autorità Competente:** Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), DG Valutazioni Ambientali, Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS.

Il NURV, in qualità di soggetto con competenze ambientali (SCA), si esprime ai sensi dell'art. 33 della L.R. 10/2010.

**Documentazione oggetto del contributo:** è quella presente nei *link* indicati nella note sopra richiamate, concentrandosi su:

- RAPPORTO AMBIENTALE (di seguito RA);
- DOCUMENTO DI SINTESI DEL PIANO (di seguito sintesi di Piano).

**Normativa di riferimento:** D.Lgs. 152/2006.

*Si trasmettono le seguenti osservazioni predisposte in collaborazione con il Settore Mare, il Settore Agenti Fisici di AV Costa e i Dipartimenti territoriali della costa interessati <sup>1</sup>.*

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia

<sup>1</sup> Sono stati interessati i Dipartimenti ARPAT di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Piombino-Elba e Grosseto; è pervenuto il contributo del Dipartimento di Massa Carrara.

ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

### **Precedente contributo dell'Agenzia**

Contributo istruttorio sul Rapporto preliminare di VAS – fase preliminare di VAS del Piano di Gestione dello Spazio Marittimo PGSM - TIRRENO E MEDITERRANEO OCCIDENTALE [ID: 7956]. prot. ARPAT n. 16596 del 4/3/2022 (di seguito *contributo ARPAT per la fase preliminare*).

## **CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE E OSSERVAZIONI**

Nella premessa del RA è indicato che:

- «La Pianificazione dello Spazio Marittimo è una modalità pratica di stabilire una più razionale organizzazione dell'uso dello spazio marittimo e delle interazioni fra i suoi usi, per bilanciare la domanda di sviluppo con la necessità di proteggere gli ecosistemi marini, e di raggiungere obiettivi sociali ed economici in maniera trasparente e pianificata»;
- «La direttiva n. 2014/89/UE istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo con l'intento di promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime (c.d. economia blu), lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l'uso sostenibile delle risorse marine (art. 1). Essa si inserisce nel contesto della direttiva 2008/56/UE, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata dell'Unione europea (PMI), stabilendo principi comuni per gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppando un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine»;
- «la Pianificazione di Spazio Marittimo è chiamata anche nello strategico ruolo di risolvere i conflitti d'uso per lo spazio marittimo e, ove possibile, creare sinergie compatibili tra differenti settori»;

La normativa nazionale che prevede il Piano in oggetto è il D.Lgs. 201/2016 “attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo”.

Nell'introduzione del RA è indicato che:

«Le attività, gli usi e gli interessi che i Piani possono includere sono, in modo non esaustivo, i seguenti:

- zone di acquacoltura;
- zone di pesca;
- impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
- zone di addestramento militare;
- siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette
- zone di estrazione di materie prime;
- ricerca scientifica;
- tracciati per cavi e condutture sottomarini;
- turismo;
- patrimonio culturale sottomarino.

Sulla base di quanto disciplinato dalle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017, in linea con le previsioni dell'art. 6, comma 2 del Decreto n. 201/2016, che a sua volta ha recepito la direttiva comunitaria 2014/89, **la finalità del Piano di gestione dello spazio marittimo è quella di fornire indicazioni di livello strategico e di indirizzo per ciascuna Area Marittima e per le loro subaree, da utilizzare quale riferimento per altre azioni di pianificazione (di settore o di livello locale) e per il rilascio di concessioni o autorizzazioni.** A seconda delle caratteristiche delle sub-aree e delle necessità di pianificazione, il Piano fornisce indicazioni più o meno dettagliate, sia in termini di risoluzione spaziale che in termini di definizione delle misure e delle raccomandazioni.

**Il Piano di gestione dello spazio marittimo è stato configurato dal diritto interno di recepimento della direttiva come Piano sovraordinato rispetto a tutti gli altri piani e programmi capaci di avere effetti sul suo medesimo ambito applicativo – non solo quelli aventi ad oggetto le acque marine, ma anche quelli concernenti attività terrestri che possono avere effetti sulle acque**

**marine – rispondendo agli obiettivi per la pianificazione dello spazio marittimo nazionale posti dalla direttiva 89/2014/UE: dotarsi di un Piano intersettoriale capace di coordinare diverse politiche attraverso un unico atto di gestione, che acquisisce il carattere di “Piano integrato” e di “Piano globale”, idoneo ad identificare i diversi usi dello spazio marittimo.»**

**«Il carattere sovraordinato del Piano e la sua prevalenza rispetto agli altri atti pianificatori e programmatori, non comporta che questi ultimi vengano meno, ma che debbano essere in sede di prima applicazione “inglobati” nel nuovo Piano, ed eventualmente modificati per garantirne l’armonizzazione, in seguito all’approvazione del Piano di gestione dello spazio marittimo dovranno essere coerenti con gli obiettivi, gli indirizzi, le raccomandazioni e le previsioni in esso contenute.»**

Nella sintesi di Piano è indicato che il PGSM avrà «una durata di 10 anni, con possibilità di una revisione di medio termine, ovvero se ritenuto necessario a valle dell’attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano o di eventi che ne richiedano la revisione» e ha «natura di strumento di primo livello, sovraordinato, cioè, agli ulteriori e previgenti atti di pianificazione della gestione del “territorio marino”, il cui contenuto deve necessariamente confluire» (Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486), e rientra nella tipologia dei “superpiani” (insieme al Piano di bacino, di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, e al Piano paesaggistico, di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 42/2004)».

La sub-area antistante la Toscana viene denominata “Sub Area MO/2 Acque territoriali Toscana”.

## OSSERVAZIONI AL RA

### CAPITOLO 1 – CONTESTO STRATEGICO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nel Capitolo 1 come richiesto nel contributo ARPAT per la fase preliminare è citata la Nuova strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, 24.2.2021 COM(2021) 82 final<sup>2</sup> e tra «gli obiettivi del Green Deal europeo a cui la pianificazione spaziale marittima potrebbe dare un contributo (Tabella 1.2)» (pag. 40 RA) è citato l’obiettivo relativo ad «Accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente»; tuttavia nel testo del RA non è citata né approfondita la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro Brussels, 9.12.2020 COM(2020) 789 final<sup>3</sup> già segnalata nel contributo ARPAT per la fase preliminare.

### CAPITOLO 2 – PRINCIPI, OBIETTIVI E CONTENUTI DI PIANO

Nella Tabella 2.2 Misure Nazionali del RA (pagg. 87-119 pdf) sono riportate le misure di livello nazionale previste dal Piano. Per alcune sub-Aree sono indicate anche misure specifiche, con il compito di contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici declinati per le diverse sub-aree (par. 2.7.1 del RA); tali misure specifiche tuttavia non sono indicate nella documentazione per la “Sub Area MO/2 Acque territoriali Toscana” (par. 6.4.2 del Capitolo 6 del Documento di Piano, file Capitolo\_6\_Fase\_4\_Tirreno), pur essendo stati definiti dal piano gli obiettivi specifici di sub-area (Tabella 2.2 del RA, pagg. 137-138 pdf) pertanto appare difficile comprendere esattamente come si intendano realizzare gli obiettivi specifici di sub-area.

Nel RA par. 2.7.3 Pianificazione Sub Area MO/2 (Acque territoriali Toscana):

- nella Figura 2.5 mappa di sintesi dei principali usi presenti nella sub-area MO/2 sono rappresentati i principali usi presenti e a seguire, nella Tabella 2.2, sono indicati gli Obiettivi specifici della sub-area e viene indicato che «Gli obiettivi specifici e la visione sono stati elaborati dalla Regione Toscana e sono stati presentati attraverso la Decisione di Giunta n. 67 del 3 agosto 2020 “Indirizzi e obiettivi strategici per la redazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo previsti dal D.lgs. 190 del 13 ottobre 2010”»
- nella Figura 2.6 Unità di pianificazione della sub-area MO/2 sono rappresentate graficamente le unità di pianificazione (up) e indicate le relative vocazioni d’uso pianificate dal piano, indicando che «Le Unità di Pianificazione sono state elaborate dalla Regione Toscana e sono stati presentati attraverso la Decisione di Giunta Regionale n.792 del 2 agosto 2021»;

2 Si veda il seguente link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP\\_21\\_663](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_663)  
testo in italiano:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2021:82:FIN&qid=1614687973774&from=IT>  
[https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu\\_strategy\\_2021.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/adaptation/what/docs/eu_strategy_2021.pdf)

3 Si veda il seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789&qid=1614687801782>

- nella *Tabella 2.6 Unità di pianificazione e attribuzione tipologica per la sub-area MO/2* sono indicate le specifiche vocazioni d'uso assegnate alle varie unità di pianificazione.

Dalla lettura di tale tabella non appare chiaro quali siano le condizioni poste dal piano, o che dovranno essere poste da altri strumenti, per regolamentare il rapporto tra i vari usi previsti nelle unità di pianificazione - ovvero come si intenda governare in pratica e nel dettaglio il rapporto tra i vari usi nel caso di usi generici e la prevalenza degli usi prioritari rispetto agli altri usi consentiti - ai fini della futura attuazione della pianificazione. Visti i tempi della consultazione non è stato possibile verificare se tale dettaglio sia presente nella totalità degli elaborati di piano.

#### **CAPITOLO 4 – CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO**

Nel par. 4.2.3. del RA come già segnalato nel *contributo ARPAT per la fase preliminare*, non sono stati considerati tutti gli indicatori della Strategia Marina (D.Lgs. 190/2010), mancando il MAERL, le praterie di Posidonia oceanica (a prescindere da quelle all'interno delle AMP).

Nel par. 4.2.6.1. del RA non sono stati considerati gli indicatori ambientali previsti dalla WFD (Direttiva 2000/70/EC) e dalle norme nazionali (D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 172/2015), riportando per le acque marino costiere solo quelli relativi alla biomassa fitoplanctonica ed al macrozoobenthos (peraltro in modo parziale rispetto all'Area del Mediterraneo occidentale ed agli anni disponibili dei monitoraggi); in particolare si segnala la necessità di riportare lo "stato ecologico" e lo "stato chimico" delle acque costiere elaborando i dati come previsto dalla normativa.

La Figura 4.79 *Qualità Acque Balneazione 2021* non sembra corrispondere ai dati ufficiali della Toscana, riportando solo 2 aree in classe "buona", mentre ve ne sono state 10 e 1 in classe "scarsa".

Nel par. 4.4 del RA tra le possibili evoluzioni dello stato dell'ambiente manca ogni riferimento alla progressiva contaminazione delle acque marine sia di tipo chimico che fisico (ad esempio per il problema delle microplastiche), mentre è di primaria importanza sia per la conservazione della biodiversità che per gli aspetti economici (pesca e acquacoltura). Inoltre, pur essendo citata una previsione di innalzamento dei livelli del mare dovuta ai cambiamenti climatici, non se ne analizzano le ripercussioni sulla gestione della fascia costiera (GIZC) né sulle attività commerciali e portuali.

#### **CAPITOLO 5 - POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PGSM SULL'AMBIENTE**

Nelle Tabelle 5.2 e 5.3 del RA all'interno della «*Difesa costiera*» si ritiene che dovrebbero essere considerati gli interventi di "immersione a mare di sedimenti dragati" (non solo portuali) ed il "prelievo di sabbie relitte" e le relative misure ed obiettivi.

Nella Tabella 5.3 non sono specificate misure di piano per la tutela della componente acque sia per il «*settore acquacoltura*» sia per il «*settore energia – fattore di pressione estrazioni di idrocarburi*»: visto anche quanto indicato nei parr. 5.1.2, 5.1.3 e 6.1 si suggerisce di prevedere misure specifiche (nazionali e/o di sub-area) di indirizzo ai piani sotto-ordinati per la tutela della qualità delle acque per tutti gli usi per cui dall'analisi ne sia risultata la necessità, dunque anche per il «*settore acquacoltura*» e per il «*settore energia – fattore di pressione estrazioni di idrocarburi*» e di prevedere nel sistema di monitoraggio VAS i relativi indicatori di contributo alla variazione del contesto da parte del Piano.

Nella Tabella 5.3 tra i fattori di pressione del settore «*Energia*» non è citata la realizzazione di impianti di rigassificazione, già presenti o pianificati, né di raffinerie e/o centrali elettriche. Si tratta di impianti che utilizzano acqua di mare nei loro processi e che possono presentare un importante potenziale rischio di inquinamento; questi stessi impianti non vengono presi in considerazione neppure nei parr. 5.1.3 e 5.1.4.

#### **CAPITOLO 6 – MISURE DI MITIGAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE**

Nel par. 6.1 *Indicazioni su possibili misure di mitigazione degli effetti* è elencata tutta una serie di misure per mitigare i vari effetti: tolte quelle che costituiscono misure di piano, le altre appaiono talvolta come proposte o spunti di riflessione e non è chiaro se e quali verranno messe in pratica, con quali tempistiche e quali Enti o soggetti. Pertanto, per dare sostanza ed efficacia alle misure di mitigazione di piano, si suggerisce di specificare i soggetti attuatori delle varie misure di mitigazione effettivamente previste dal piano e di prevedere nel sistema di monitoraggio indicatori che verifichino l'attuazione e l'efficacia di tali misure di mitigazione.

Per quanto riguarda le «*Misure di mitigazione degli effetti sull'ambiente marino legati ad Acquacoltura*» potrebbe essere inserita una gestione del demanio marittimo (VIA, autorizzazione e concessione) non

più demandata al singolo Comune costiero, ma attribuita a livello regionale, almeno a livello di identificazione delle AZA (in coerenza con quanto previsto nella misure nazionale di piano NAZ\_MIS|41) e di monitoraggio degli effetti.

Per quanto riguarda la «*Difesa costiera*», alcune misure regionali di integrazione della pianificazione per la lotta all'erosione con quelle più propriamente di tutela delle acque e dell'ambiente marino andrebbero attribuite a livello nazionale; inoltre, tra le criticità determinate dalle opere di difesa della costa andrebbero inserite quelle sulle acque di balneazione, sia come limitazioni alla circolazione delle acque e relativo accumulo di contaminanti sia come fattori favorevoli rischi per la salute (proliferazione di organismi potenzialmente tossici, ecc.).

Si esprimono inoltre le seguenti considerazioni in relazione agli aspetti riguardanti il possibile impatto sul clima acustico subacqueo associato alle politiche e alle azioni di pianificazione gestite dal piano in oggetto: si rileva che il RA di VAS e l'ultima versione del PGSM forniscono un adeguato approfondimento sia nell'analisi delle cause sia nella proposta di possibili soluzioni di mitigazione recependo, sostanzialmente, quanto evidenziato nel *contributo ARPAT per la fase preliminare*. Per quanto riguarda gli impatti del rumore generato sulla terraferma come effetto dell'attuazione di piani o interventi di carattere locale o di settore coordinati dal PGSM, considerata la natura sovraordinata e prettamente strategica e di indirizzo del PGSM, si ritiene non necessario approfondire quanto già presente nel RA in considerazione del fatto che, in base alla normativa vigente sulla tutela della popolazione dall'impatto acustico, l'iter di approvazione di ogni piano, azione o intervento subordinato dovrà comunque prevedere la necessità di specifica valutazione dell'impatto acustico.

Nel resto del Capitolo 6 del RA sono riportate alcune informazioni sul sistema di monitoraggio VAS.

- Per quanto riguarda il contesto ambientale, gli indicatori di contesto sono indicati all'inizio del par. 6.5.4 nella Tabella 6.4. Si esprimono le seguenti osservazioni:
  - nella Tabella 6.4 tra gli indicatori per i monitoraggi delle acque marine manca lo "stato chimico" (D.Lgs. 172/2015), mentre per lo "stato ecologico" è riportato erroneamente il solo indice M-AMBI per il macrozoobenthos e, separatamente, l'EQB della clorofilla "a", laddove sono tutti indicatori che, insieme a macroalghe e posidonia, vanno a determinare la classe ecologica; stesso problema (stato ecologico) anche nella Tabella 6.5 (indicatori 1.5, 1.6 e 1.8);
  - nella Tabella 6.4 per le «*Acque di balneazione*» è riportata erroneamente la dicitura «*concentrazioni di nitrati e fosfati*» (parametri non monitorati e non normati per questa tipologia), riferite ai parametri «*Concentrazione di inquinanti e di organismi nocivi (es. Ostreopsis ovata) per la salute umana*» e «*Classi di qualità*», con i quali non hanno nulla a che vedere, mentre potrebbero essere attinenti a «*Impianti di depurazione: volumi di scarico e parametri TRIX*»; inoltre, la «*Concentrazione di parametri microbiologici (Enterococchi intestinali e Escherichia coli)*» sono, in qualche modo, una sovrapposizione con le «*Classi di qualità*» delle acque di balneazione, anche se i dati vengono elaborati in maniera diversa; la fonte è sempre Ministero della Salute su dati ARPA.
- Per quanto riguarda l'attuazione del piano, gli indicatori di processo o prestazione sono indicati nel resto del par. 6.5.4 nelle Tabelle dalla 6.5 alla 6.14. Si esprimono le seguenti osservazioni:
  - per il «*settore e uso – Trasporto marittimo*», ai fini di quanto indicato nel par. 2.2.7.2 del RA come intenzioni del piano per il raggiungimento dell'«*Obiettivo OS\_TM|02 - Promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi, ridurre gli scarichi in mare, migliorare gli impianti portuali per la raccolta di rifiuti e residui di carico e/o incentivare all'utilizzo dei suddetti impianti, migliorare la gestione dei sedimenti dragati*», si ritiene opportuno che siano introdotti nel sistema di monitoraggio indicatori di processo che rendano conto di tali azioni, come ad esempio indicatori sul grado di avanzamento dell'installazione dell'infrastruttura per il cold ironing e indicatori che rendano conto del grado di effettivo utilizzo di tale infrastruttura da parte delle navi stazionanti nei porti;
  - per il «*settore e uso – Energia*» l'indicatore riportato nel RA si riferisce al numero di pale eoliche installate; si suggerisce di sostituirlo con un indicatore che renda conto dell'energia prodotta da FER a seguito di interventi a mare, non limitandolo alla sola tecnologia dell'eolico.
- Per quanto riguarda la variazione del contesto ambientale attribuibile all'attuazione del piano, nel par. 6.5.5 vengono riportate alcune informazioni in merito al monitoraggio del contributo del

piano. A tale proposito si osserva che le informazioni riportate sono esposte in una forma in cui incomprensibilmente viene rimandata allo stesso RA la definizione di tale argomento: alle pagg. 727-728 del pdf del RA sono presenti vari refusi in cui viene fatto riferimento ad attività di costruzione del sistema di monitoraggio di VAS che saranno sviluppate nel RA e soprattutto nel RA non risultano definiti gli indicatori di contributo del piano alla variazione del contesto. Manca pertanto nel RA una parte importante di un sistema di monitoraggio di VAS. Ancora nel RA è indicato che *«Il monitoraggio degli indicatori verrà effettuato solo per un set di azioni limitato e rappresentativo, selezionato tra tutte quelle previste»*; si fa presente che l'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 prevede che il monitoraggio assicuri *«il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione»* del piano, per cui è necessario che siano monitorati gli effetti correlati a tutte quelle azioni che possono determinare impatti significativi. Per gli indicatori di monitoraggio si veda anche quanto sopra già osservato a commento del Capitolo 5 per gli effetti di piano e del par. 6.1 per le misure di mitigazione.

Firenze, 2 novembre 2022

Responsabile del Settore VIA/VAS  
Dott. *Antongiulio Barbaro*\*

---

\* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.